

Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)

Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)

1. Introduzione

- 1.1. A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del 24 novembre 2010 (di seguito "il regolamento EIOPA" o "il regolamento")¹, l'EIOPA emana i presenti orientamenti indirizzati alle autorità nazionali competenti in merito ai comportamenti da adottare nella fase preparatoria dell'attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)².
- 1.2. I presenti orientamenti si basano sugli articoli 41, 44, 45 e 246 della direttiva solvibilità II.
- 1.3. In assenza di orientamenti preparatori, le autorità nazionali competenti europee potrebbero rilevare la necessità di elaborare soluzioni nazionali per garantire un'efficace vigilanza sensibile al rischio. Invece di tendere a una vigilanza uniforme e convergente a livello di Unione europea, potrebbero emergere soluzioni nazionali differenti, a scapito del buon funzionamento del mercato interno.
- 1.4. È fondamentale definire un'impostazione uniforme e convergente alla preparazione della solvibilità II. I presenti orientamenti dovrebbero essere considerati un'attività propedeutica alla solvibilità II, mirata a promuovere la preparazione nelle aree fondamentali della solvibilità II, al fine di assicurare una corretta gestione delle imprese e di garantire che le autorità di vigilanza dispongano di informazioni adeguate. Tali aree riguardano il sistema di governance, compresi il sistema di gestione dei rischi e una valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi di valutazione interna del rischio e della solvibilità, noti come ORSA), la richiesta preliminare di adozione di modelli interni e la trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti.
- 1.5. La preparazione anticipata è un fattore decisivo nell'ottica di garantire che, quando la direttiva solvibilità II sarà pienamente applicabile, le imprese e le autorità nazionali competenti siano ben preparate e in grado di dare attuazione al nuovo sistema. A tal fine è previsto che le autorità nazionali competenti s'impegnino in un dialogo intenso con le imprese.
- 1.6. Nell'ambito della preparazione all'applicazione della solvibilità II, dal 1° gennaio 2014 le autorità nazionali competenti dovrebbero mettere in pratica gli orientamenti indicati nel presente documento, affinché le imprese di assicurazione e riassicurazione predispongano gli opportuni adempimenti ai fini della piena attuazione della direttiva solvibilità II.

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

² GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

- 1.7. Le autorità nazionali competenti dovrebbero inviare all'EIOPA una relazione sullo stato di avanzamento dell'applicazione di tali orientamenti entro la fine del mese di febbraio successivo a ogni anno di riferimento; la prima data utile in tal senso è il 28 febbraio 2015, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
- 1.8. Nella fase preparatoria è previsto che le autorità nazionali competenti assicurino che le imprese di assicurazione e di riassicurazione pervengano a una visione prospettica dei rischi cui sono esposte, analogamente a quanto dovranno fare una volta entrata in vigore la direttiva solvibilità II. A tal fine, è previsto che le imprese di assicurazione e di riassicurazione preparino attivamente e avviino l'attuazione della valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA) ai sensi dell'articolo 45 della direttiva solvibilità II.
- 1.9. Dal momento che la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale può essere effettuata a prescindere da quali requisiti quantitativi obbligatori siano applicabili, è previsto che le autorità nazionali competenti garantiscano che le imprese effettuino detta valutazione a partire dal 2014.
- 1.10. La valutazione dell'osservanza continua dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei requisiti riguardanti le riserve tecniche ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b) e la valutazione della significatività dello scostamento del profilo di rischio di un'impresa dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera c) della direttiva solvibilità II, sono strettamente legate ai requisiti quantitativi di cui alla direttiva solvibilità II non ancora applicabili durante il periodo di preparazione.
- 1.11. Poiché tutti gli aspetti che dovrebbero rientrare nella valutazione della misura in cui il loro profilo di rischio si discosta dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità sono già affrontati nella procedura preliminare alla domanda di approvazione per gli utilizzatori del modello interno, non è previsto che le autorità nazionali competenti garantiscano che le imprese che attuano tale procedura preliminare effettuino tale valutazione nella loro valutazione prospettica dei rischi propri dell'impresa.
- 1.12. Gli orientamenti sono incentrati sul risultato di questa valutazione, piuttosto che sulla relativa modalità di svolgimento. Per esempio, dal momento che la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale rappresenta il punto di vista dell'impresa per quanto concerne il proprio profilo di rischio, il capitale e gli altri mezzi necessari per far fronte a tali rischi, l'impresa dovrebbe decidere autonomamente come svolgere questa valutazione data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti alla propria attività.

- 1.13. Questi orientamenti preparatori contengono anche un orientamento concernente la redazione di una relazione sulla valutazione prospettica dei rischi. Lo scopo della relazione è fornire all'autorità di vigilanza le informazioni necessarie in merito alla valutazione svolta.
- 1.14. L'EIOPA riconosce e sostiene gli sviluppi e i risultati su scala globale e a livello nazionale al di fuori dell'Unione europea in materia di definizione di norme per le valutazioni interne del rischio e della solvibilità con una visione prospettica. L'EIOPA tuttavia non prevede che le autorità di vigilanza dei paesi terzi applichino gli orientamenti preparatori. Gli orientamenti non sono soggetti ad analisi di equivalenza né pregiudicano eventuali decisioni prese nel passato o nel futuro da parte della Commissione europea in materia di equivalenza. Quando si fa riferimento a strutture di gruppo o livello di gruppo gli orientamenti preparatori si applicano solo ai gruppi del SEE, non alle sedi secondarie costituite nel SEE di compagnie di (ri)assicurazione di paesi terzi.
- 1.15. È fondamentale che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (OADV) dell'impresa sia a conoscenza di tutti i rischi sostanziali cui l'impresa è esposta, indipendentemente dal fatto che tali rischi vengano presi in considerazione dal calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e che siano quantificabili o meno. È altresì essenziale che l'OADV assuma un ruolo attivo nella valutazione prospettica dei rischi indirizzando il processo e mettendo in discussione i relativi risultati.
- 1.16. Qualora un gruppo intenda fare istanza per l'utilizzo di un documento unico di gruppo per la valutazione prospettica dei rischi, si richiede un elevato livello di coerenza dei processi in seno a tutto il gruppo.
- 1.17. Gli orientamenti si applicano sia alle singole imprese sia a livello di gruppo. Inoltre, gli orientamenti affrontano aspetti relativi alle caratteristiche specifiche del gruppo nella valutazione prospettica dei rischi, in particolare in ragione dei rischi specifici per il gruppo o dei rischi che potrebbero essere meno rilevanti a livello individuale che a livello di gruppo.
- 1.18. Gli orientamenti pertinenti per le singole imprese si applicano, mutatis mutandis, alla valutazione prospettica di gruppo dei rischi. Inoltre, i gruppi devono prendere in considerazione gli orientamenti specifici riguardanti i gruppi.
- 1.19. È previsto che gli utenti dei modelli interni in fase di procedura preliminare si preparino all'uso di tale modello nella valutazione del proprio fabbisogno di solvibilità globale. Pertanto, ai fini dell'esecuzione di questa valutazione durante la fase preparatoria, agli utenti dei modelli interni in fase di pre-applicazione dovrebbe essere consentito di utilizzare il modello interno.
- 1.20. Ai fini dei presenti orientamenti, sono state elaborate le seguenti definizioni:
- a) "valutazione prospettica dei rischi " utilizzata negli orientamenti: equivale alla "valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)";

- b) "livello di gruppo": soggetto economico organico (visione olistica) che comprende tutte le entità del gruppo di cui agli orientamenti sul sistema di governance;
- c) "l'entità responsabile", che viene utilizzata negli orientamenti specifici del gruppo come l'entità responsabile del rispetto dei requisiti di governance a livello di gruppo;
- d) "valutazione prospettica dei rischi di gruppo ": valutazione prospettica dei rischi effettuata a livello di gruppo;
- e) "documento unico di valutazione prospettica dei rischi di gruppo ": singola valutazione prospettica dei rischi effettuata a livello di gruppo e a livello di ogni impresa figlia del gruppo alla stessa data e nello stesso periodo di riferimento, formalizzata in un documento una volta che l'autorità di vigilanza vi acconsenta.

1.21. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.

Sezione I: Disposizioni generali per gli orientamenti preparatori

Orientamento 1 - Disposizioni generali per gli orientamenti

- 1.22. Nell'ambito della preparazione all'applicazione della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero adottare misure idonee a disporre, dal 1o gennaio 2014, le presenti direttive sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA).
- 1.23. Le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione e i gruppi predispongano gli opportuni adempimenti per
- a. delineare un processo volto a effettuare una valutazione prospettica dei rischi e
 - b. raccogliere informazioni qualitative a sostegno della valutazione prospettica dei rischi che consentano alle autorità nazionali competenti di riesaminare e valutare la qualità del processo.

Orientamento 2 - Relazione sullo stato di avanzamento indirizzata all'EIOPA

- 1.24. Le autorità nazionali competenti dovrebbero inviare all'EIOPA una relazione sui progressi realizzati nell'applicazione dei presenti orientamenti entro la fine del mese di febbraio successivo a ciascun anno di riferimento; la prima data utile in tal senso è il 28 febbraio 2015, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

Orientamento 3 – Applicabilità della soglia per la valutazione prospettica dei rischi

- 1.25. Ai sensi dell'articolo 45 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che tutte le imprese e i gruppi a cui si applica la direttiva solvibilità II effettuino una valutazione del proprio fabbisogno di solvibilità globale a partire dal 2014.
- 1.26. Le autorità nazionali competenti dovrebbero richiedere alle imprese che rappresentano almeno l'80 % della quota di mercato, come indicato negli orientamenti 5-7 ("Orientamenti sulla trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti"), di effettuare una valutazione volta ad accertare se l'impresa continuerebbe a rispettare i requisiti patrimoniali obbligatori della direttiva solvibilità II e i requisiti riguardanti le riserve tecniche di cui alla direttiva solvibilità II a partire dal 2015. A tal fine saranno fornite le specifiche tecniche relative al calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori della direttiva solvibilità II e al calcolo delle riserve tecniche.
- 1.27. Le autorità nazionali competenti dovrebbero richiedere ai gruppi che trasmettono informazioni quantitative annuali, come indicato nell'orientamento 9 ("Orientamenti sulla trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti"), di effettuare una valutazione volta ad accertare

se il gruppo continuerebbe a rispettare i requisiti patrimoniali regolamentari della direttiva solvibilità II e i requisiti riguardanti le riserve tecniche di cui alla direttiva solvibilità II a partire dal 2015. A tal fine saranno fornite le specifiche tecniche relative al calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori della direttiva solvibilità II e al calcolo delle riserve tecniche.

- 1.28. Le autorità nazionali competenti dovrebbero consentire alle imprese e ai gruppi in sede di procedura preliminare alla domanda di approvazione del modello interno di utilizzare tale modello ai fini delle valutazioni dei requisiti patrimoniali obbligatori, a condizione che le imprese e i gruppi interessati eseguano anche la valutazione per prepararsi all'eventualità che la richiesta di utilizzo del modello interno, ai sensi della direttiva solvibilità II, sia respinta dall'autorità nazionale competente.
- 1.29. Qualora un'impresa che non si trova nella procedura preliminare alla domanda di approvazione del modello interno rientri nella soglia di cui al paragrafo 1.26 e un gruppo rientri nella soglia di cui al paragrafo 1.27, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori previsti dalla direttiva solvibilità II le autorità nazionali competenti dovrebbero chiedere all'impresa o al gruppo di valutare la significatività dello scostamento del suo profilo di rischio dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi della direttiva solvibilità II, a partire dal 2015. A tal fine saranno fornite le specifiche tecniche relative al calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori della direttiva solvibilità II e al calcolo delle riserve tecniche.

Sezione II: Valutazione prospettica dei rischi

Orientamento 4 - Proporzionalità

- 1.30. Ai sensi dell'articolo 45 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa elabori, per la valutazione prospettica dei rischi, i propri processi con tecniche appropriate e adeguate, commisurati alla struttura organizzativa e al sistema di gestione del rischio della stessa, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta.

Orientamento 5 – Ruolo dell'organo amministrativo, direttivo o di controllo: impostazione "top-down"

- 1.31. Ai sensi dell'articolo 45 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'organo amministrativo, direttivo o di controllo dell'impresa partecipi attivamente alla valutazione prospettica dei rischi, ivi compreso indicando le modalità di svolgimento della valutazione e mettendone in discussione i risultati.

Orientamento 6 – Documentazione

- 1.32. Ai sensi dell'articolo 45 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa si doti quanto meno della seguente documentazione relativa alla valutazione prospettica dei propri rischi:

- a) la politica per la valutazione prospettica dei rischi ;
- b) un'evidenza di ciascuna valutazione prospettica dei rischi ;
- c) una relazione interna su ciascuna valutazione prospettica dei rischi e
- d) un'informativa per l'autorità di vigilanza sulla valutazione prospettica dei rischi.

Orientamento 7 – Politica per la valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)

1.33. Ai sensi degli articoli 41 e 45 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'organo amministrativo, direttivo o di controllo dell'impresa approvi la politica per la valutazione prospettica dei rischi. Tale politica dovrebbe includere almeno:

- a) una descrizione dei processi e delle procedure approntate per effettuare la valutazione prospettica dei rischi;
- b) una considerazione del nesso tra il profilo di rischio, i limiti di tolleranza del rischio approvati e il fabbisogno di solvibilità globale e
- c) informazioni riguardanti:
 - (i) le modalità e la frequenza con cui vengono eseguite le prove di stress, le analisi di sensibilità, le prove inverse di stress o altre analisi rilevanti;
 - (ii) gli standard di qualità dei dati;
 - (iii) la frequenza della valutazione stessa e il fondamento della sua adeguatezza, in particolare tenendo conto del profilo di rischio dell'impresa e della volatilità del suo fabbisogno di solvibilità globale rispetto alla sua situazione patrimoniale;
 - (iv) la tempistica per l'esecuzione della valutazione prospettica dei rischi e le circostanze che genererebbero la necessità di una valutazione prospettica dei rischi a prescindere dalle tempistiche previste.

Orientamento 8 – Evidenza di ciascuna valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)

1.34. Ai sensi dell'articolo 45 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa dimostri in modo appropriato e documenti in ambito interno ciascuna valutazione prospettica dei rischi propri e i relativi risultati.

Orientamento 9 – Relazione interna sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)

1.35. Ai sensi degli articoli 41, 44 e 45 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa comunichi a tutto il personale interessato almeno i risultati e le conclusioni della valutazione

prospettica dei rischi , una volta che il processo e i risultati siano stati approvati dall'OADV.

Orientamento 10 – Informativa per l'autorità di vigilanza sulla valutazione prospettica dei rischi propri (sulla base dei principi ORSA)

1.36. Ai sensi dell'articolo 45 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa trasmetta la relazione di vigilanza sulla valutazione prospettica dei rischi entro due settimane dalla revisione e approvazione delle valutazioni da parte del l'OADV. La relazione di vigilanza dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi:

- a) i risultati qualitativi e quantitativi della valutazione prospettica e le conclusioni tratte dall'impresa sulla base di tali risultati;
- b) i metodi e le principali ipotesi utilizzati;
- c) se del caso, secondo le soglie introdotte, un confronto tra il fabbisogno di solvibilità globale, i requisiti patrimoniali obbligatori e i fondi propri dell'impresa.

Sezione III: Elementi specifici riguardanti l'esecuzione della valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)

Orientamento 11 – Valutazione e contabilizzazione del fabbisogno di solvibilità globale

1.37. Ai sensi dell'articolo 45 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa, qualora utilizzi basi per la contabilizzazione e la valutazione diverse da quelle stabilite dalla direttiva solvibilità II nell'ambito della valutazione del fabbisogno di solvibilità globale, illustri come l'utilizzo di queste basi differenti per la contabilizzazione e la valutazione possa garantire una migliore considerazione del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di una sana e prudente gestione dell'attività.

1.38. Le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa esegua nei limiti della massima diligenza possibile una stima quantitativa dell'impatto delle basi diverse per la contabilizzazione e valutazione sulla valutazione del fabbisogno di solvibilità globale nei casi in cui tali basi, diverse dalle basi di solvibilità II, siano state utilizzate nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale a partire dal 2015, a condizione che le specifiche tecniche siano state fornite dall'EIOPA.

Orientamento 12 – Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale

1.39. Ai sensi dell'articolo 45 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa valuti il proprio fabbisogno di solvibilità globale, esprima tale fabbisogno in termini quantitativi, e integri la quantificazione con una descrizione qualitativa dei rischi sostanziali.

1.40. Se del caso, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa sottoponga i rischi sostanziali individuati a una serie sufficientemente

ampia di prove di stress o analisi di scenari, al fine di fornire una base adeguata per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale.

Orientamento 13 – Visione prospettica del fabbisogno di solvibilità globale

1.41. Ai sensi dell'articolo 45 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la valutazione dell'impresa del fabbisogno di solvibilità globale sia prospettica e rispecchi, a seconda dei casi, un'adeguata visione di medio o lungo termine.

Orientamento 14 – Requisiti patrimoniali obbligatori

1.42. Ai sensi dell'articolo 45 della direttiva solvibilità II e conformemente all'orientamento 3 sull'applicabilità della soglia per la valutazione prospettica dei rischi propri, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, nell'ambito di detta valutazione, l'impresa analizzi se continuerebbe a rispettare i requisiti patrimoniali obbligatori di cui alla direttiva solvibilità II e comprenda almeno:

- a) le potenziali future variazioni significative del profilo di rischio;
- b) la quantità e la qualità dei fondi propri per l'intero periodo di pianificazione dell'attività e
- c) l'articolazione dei fondi propri in più livelli e come essa possa cambiare in relazione a date di rimborso, restituzione e scadenza durante il periodo di pianificazione dell'attività.

Orientamento 15 - Riserve tecniche

1.43. Ai sensi dell'articolo 45 della direttiva solvibilità II e conformemente all'orientamento 3 sull'applicabilità della soglia per la valutazione prospettica dei rischi, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa garantisca che la propria funzione attuariale:

- a) concorra ad accertare se l'impresa continuerebbe a rispettare i requisiti riguardanti il calcolo delle riserve tecniche;
- b) individui i rischi potenziali derivanti dalle incertezze associate a tale calcolo.

Orientamento 16 - Scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

1.44. Ai sensi dell'articolo 45 della direttiva solvibilità II e conformemente all'orientamento 3 sull'applicabilità della soglia per la valutazione prospettica dei rischi, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa valuti se il suo profilo di rischio si discosta dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi della direttiva solvibilità II e se tali scostamenti sono significativi. L'impresa può, quale primo passo, effettuare un'analisi qualitativa; se tale analisi indica che lo scostamento non è significativo la valutazione quantitativa non è necessaria.

Orientamento 17 – Nesso con il processo di gestione strategica e il contesto decisionale

1.45. Ai sensi dell'articolo 45 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa prenda in considerazione i risultati della valutazione prospettica dei rischi e le conoscenze acquisite durante il processo di questa valutazione almeno per quanto concerne:

- a) la gestione del capitale;
- b) la pianificazione dell'attività e
- c) lo sviluppo e la progettazione dei prodotti.

Orientamento 18 - Frequenza

1.46. Ai sensi degli articoli 45 e 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa esegua la valutazione prospettica dei rischi con cadenza almeno annuale.

Sezione IV: Caratteristiche specifiche del gruppo nella valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)

Orientamento 19 – Ambito della valutazione prospettica di gruppo dei rischi (sulla base dei principi ORSA)

1.47. Ai sensi degli articoli 45 e 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile progetti una valutazione prospettica di gruppo dei rischi, volta a riflettere la natura della struttura del gruppo e il relativo profilo di rischio. Tutti i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo devono essere inclusi nell'ambito di applicazione della valutazione prospettica di gruppo dei rischi. Essi dovrebbero comprendere le imprese di assicurazione, di riassicurazione, non assicurative e non riassicurative nonché le entità sia regolamentate sia non regolamentate, appartenenti o meno al SEE.

Orientamento 20 – Informativa alle autorità di vigilanza

1.48. Ai sensi degli articoli 45 e 246 della direttiva solvibilità II e nel caso in cui l'entità responsabile richieda di poter trasmettere un documento unico per la valutazione prospettica dei rischi :

- a) l'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe valutare se consentire o meno al gruppo di predisporre un documento unico di valutazione prospettica dei rischi, se non sussiste alcun altro processo decisionale in atto nel collegio e se nessuno dei membri che avrebbero altrimenti ricevuto una valutazione prospettica individuale dei rischi esprime disaccordo e
- b) se una o più delle imprese figlie ha la propria sede legale in uno Stato membro le cui lingue ufficiali sono diverse dalle lingue in cui è redatto il documento unico di valutazione prospettica dei rischi, l'autorità di vigilanza

interessata deve consultare l'autorità di vigilanza del gruppo, il collegio delle autorità di vigilanza e il gruppo stesso prima di chiedere all'impresa di tradurre la parte del documento di valutazione prospettica dei rischi che riguarda l'impresa figlia in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui quest'ultima ha la sua sede legale.

Orientamento 21 – Valutazione dell'impatto dei rischi specifici per il gruppo sul fabbisogno di solvibilità globale

1.49. Ai sensi degli articoli 45 e 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile nella valutazione prospettica di gruppo dei rischi valuti in modo adeguato l'impatto di tutti i rischi specifici del gruppo e le interdipendenze all'interno del gruppo, nonché l'impatto di questi rischi e delle interdipendenze sul fabbisogno di solvibilità globale, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del gruppo e del fatto che alcuni rischi possono intensificarsi a livello di gruppo.

Orientamento 22 – Regola generale per la valutazione prospettica di gruppo dei rischi (sulla base dei principi ORSA)

1.50. Ai sensi degli articoli 45 e 246 della direttiva solvibilità II e conformemente all'orientamento 8 sull'evidenza di ciascuna valutazione prospettica dei rischi, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile includa nell'evidenza della valutazione prospettica di gruppo dei rischi almeno una descrizione delle modalità con cui sono stati presi in considerazione i seguenti fattori per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e la valutazione della costante osservanza dei requisiti normativi³:

- a) l'individuazione delle fonti dei fondi propri all'interno del gruppo e l'eventuale necessità di ulteriori fondi propri;
- b) la valutazione della disponibilità, della trasferibilità o della fungibilità dei fondi propri;
- c) riferimenti a eventuali trasferimenti di fondi propri previsti all'interno del gruppo, che avrebbero un impatto significativo su qualsiasi entità del gruppo, e le relative conseguenze;
- d) l'allineamento delle strategie individuali con quelle stabilite a livello di gruppo e
- e) i rischi specifici a cui il gruppo potrebbe essere esposto.

Orientamento 23 – Requisiti specifici per il documento unico di valutazione prospettica dei rischi propri

1.51. Ai sensi degli articoli 45 e 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile, qualora richieda di presentare un documento unico di valutazione prospettica dei rischi, spieghi come le imprese figlie sono prese in considerazione e come gli OADV delle

³ È previsto che la valutazione della costante osservanza sia effettuata dai gruppi rientranti nella soglia.

imprese figlie sono coinvolti nel processo di valutazione e nell'approvazione del relativo risultato.

Orientamento 24 - Utilizzatori del modello interno

- 1.52. Ai sensi degli articoli 45 e 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, in fase di domanda preliminare di approvazione del modello interno, l'entità responsabile indichi, nella valutazione prospettica di gruppo dei rischi, le imprese nell'ambito del gruppo che non utilizzano il modello interno ai fini del calcolo del rispettivo requisito patrimoniale di solvibilità e ne fornisca le relative motivazioni.

Orientamento 25 – Integrazione delle imprese di assicurazione e riassicurazione di paesi terzi partecipate e controllate

- 1.53. Ai sensi degli articoli 45 e 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile stimi, nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale di gruppo, i rischi dell'attività in paesi terzi con modalità coerenti con quelle utilizzate per l'attività nel SEE, rivolgendo particolare attenzione alla valutazione della trasferibilità e della fungibilità del capitale.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

- 1.54. Il presente documento contiene orientamenti emessi ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.55. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero inserirli nel loro quadro regolamentare o di vigilanza in modo idoneo.
- 1.56. Le autorità competenti confermeranno all'EIOPA se sono conformi o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, specificando i motivi dell'eventuale non conformità, entro due mesi dalla pubblicazione degli orientamenti stessi.
- 1.57. Le autorità competenti che non invieranno risposta entro la scadenza indicata saranno considerate non conformi alle norme sulla segnalazione.

Disposizione finale sulla revisione

- 1.58. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA
- 1.59. In particolare, l'anno 2015 di cui all'orientamento 3 può essere rivisto in base ai più recenti sviluppi dei negoziati relativi alla direttiva omnibus II.